API INDUSTRIA

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

Gennaio 2014 – n. 1

Verona, 13 gennaio 2014

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

LEGNAGO

Via del Pontiere, 17 - C.A.P 37045

Tel. 0442/28466 - Fax 0442/28008

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

Albo gestori rifiuti - pubblicazione targhe veicoli e cer autorizzati 3
Albo gestori ambientali - modelli di dichiarazione antimafia 3
Albo gestori ambientali - gestione telematica di domande e comunicazioni, delibera n.2/2013 3
Albo gestori ambientali – variazioni disponibilità autoveicoli sottoposti a sistri 3
Albo gestori ambientali - circolare 4/2013, n. 1190, riduzione garanzie imprese categoria 8 3
Autorizzazione unica ambientale – nuovo regolamento e circolari esplicative 4
End of waste - Rottami di rame, Gestione secondo il Regolamento UE 715/2013 5
Ippc- nuova direttiva 2010/75/ue sulle emissioni industriali 5
Mud - dpcm 12 dicembre 2013, approvazione modello per l'anno 2014 5
Sistri - aggiornamento del sito internet 5
Sistri – scheda segnalazioni 5
Sistri - legge n. 125/2013 e circolare n. 1/2013 – prorogate al 1° agosto 2014 le sanzioni 6
Ozono - apparecchiature e impianti contenenti sostanze che ne riducono lo strato, sanzioni 6
Terre e rocce da scavo – aggiornamento disciplina, dm e circolare regionale 8

NEWS SICUREZZA

Attrezzature di lavoro- prima verifica periodica, modifica ex l.125/2013 9
Campi elettromagnetici – direttiva 2013/35/ue 10
Divieto di fumo - sigaretta elettronica, art. 12 d.lgs. 81/2008, interpello ministero lavoro 10
Reach - aggiornamento della candidate list a 151 sostanze 11
Reach -- aggiornata dall'echa la guida applicazione criteri regolamento clp 11
Testo unico salute sicurezza lavoro – aggiornato dicembre 2013 ministero lavoro 11

NEWS AREA TECNICA

Marcatura ce – asciugabiancheria, comunicazione ce n. 2013/c 353/03 12
Marcatura ce – giocattoli, comunicazione ce n. 2013/c 317/05 12
Marcatura ce – ascensori, comunicazione ce n. 2013/c 323/01 12
Impianti termici - controlli obbligatori sugli impianti ex dpr 74/2013 12

APPROFONDIMENTI

Le maggiori novità dell'ADR 2013 13

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI RIFIUTI - Pubblicazione targhe veicoli e CER autorizzati
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1140
Dal primo luglio 2013 sono pubblicati per ogni impresa iscritta all'Albo i veicoli autorizzati con i relativi CER. Per consultare le targhe scegliere la voce di menu nel sito dell'Albo www.albogestoririfiuti.it "Elenco iscritti". Selezionare un criterio di ricerca e cliccare sul "Dettaglio" dell'impresa di interesse.
L'elenco dei veicoli è disponibile in corrispondenza della "Lista mezzi" premendo il pulsante "Visualizza"

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Modelli di dichiarazione antimafia
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126
Sul sito ufficiale dell'Albo Gestori Ambientali sono stati pubblicati i modelli di dichiarazione per uso antimafia.
Autocertificazione antimafia A - Modello di dichiarazione da utilizzarsi in sede di iscrizione e di rinnovo dell'iscrizione attestante la presenza dei soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Autocertificazione antimafia B - Modello di dichiarazione da utilizzarsi in sede di rinnovo e di variazione dell'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159

ALBO GESTORI AMBIENTALI -Gestione telematica di domande e comunicazioni, Delibera n.2/13
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126
Emanata dal Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la deliberazione prot. n. 02 dell'11 settembre 2013 contenente il regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo.
Il regolamento disciplina la richiesta e l'invio con modalità telematiche anche delle visure, degli elenchi e delle certificazioni delle imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – Variazioni disponibilità autoveicoli sottoposti a SISTRI
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126
Con lettera circolare prot. n. 1192/ALBO/Pres del 5 novembre 2013 vengono fornite dal Comitato Nazionale dell'Albo le procedure per i casi di variazione dell'iscrizione all'Albo per variazione del parco dei veicoli a motore sottoposti alla disciplina sul SISTRI (casi diversi da quelli disciplinati con circolare 28/02/2011, prot. n. 350/ALBO/PRES)

Tali casi riguardano la cessione della disponibilità degli autoveicoli (compravendita, usufrutto, locazione senza conducente, comodato senza conducente) tra imprese iscritte all'Albo e al SISTRI, "cedente" e "acquirente", nell'ambito della quale le parti concordano nel mantenere la tecnologia Sistri (black box) già installata. Il Comitato Nazionale dell'Albo, in accordo con il Concessionario SISTRI, ha stabilito le relative procedure

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Circolare 4/2013, n. 1190, riduzione garanzie imprese categoria 8
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126
Con circolare prot. 1190/albo/pres del 4/11/2013 il Comitato Nazionale dell'Albo ha fornito, a seguito di specifica richiesta da parte di alcune sezioni regionali dell'Albo, chiarimenti ai fini della riduzione della garanzie finanziarie per l'iscrizione all'Albo in categoria 8 (intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) nel caso di registrazione EMAS.

In particolare il Comitato chiarisce che dette imprese registrate EMAS possono richiedere la riduzione delle garanzie finanziarie per l'iscrizione nella categoria 8 se nei loro certificati EMAS viene riportata la sola divisione NACE 46 (commercio all'ingrosso escluso quello di autoveicoli e di motocicli), qualora integrati con una dichiarazione del verificatore sulla specifica attività registrata.
In base a quanto previsto dal Dlgs 152/2006 (ex art. 212, c. 10), le suddette garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate EMAS e del 40% per le imprese certificate ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – Nuovo regolamento e circolari esplicative

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126

Con DPR n. 59 del 13 marzo 2013 è stato emanato il regolamento per l'Autorizzazione Unica Ambientale cosiddetta "AUA". Detto regolamento, in vigore dal 13 giugno u.s., prevede che con un unico atto autorizzativo vengano incluse fino a sette autorizzazioni ambientali. Il provvedimento riguarda tutte le imprese, ad esclusione di quelle soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L'ente di riferimento per questo nuovo procedimento è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove ha sede l'azienda interessata.

In particolare, l'AUA sostituisce:

- l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, meteoriche, assimilate alle domestiche;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex art. 269 D.Lgs. 152/06);
- l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (ex art. 272 D.Lgs. 152/06);
- la comunicazione o il nulla osta relativi all'impatto acustico dell'attività produttiva;
- le comunicazioni preventive per l'esercizio di attività di smaltimento e/o di recupero rifiuti in regime semplificato (ex artt. 215 e 216 D.Lgs. 152/06);
- l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste.

Con Circolare n. prot. 49801 del 7 novembre 2013 il Ministero dell'Ambiente ha fornito alcuni chiarimenti; in particolare ha precisato che la richiesta dell'AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei sette titoli abilitativi dell'elenco (salvo due casi previsti dalla norma per cui il gestore può non avvalersi dell'AUA)

La Regione del Veneto con Delibera della Giunta Regionale 2 ottobre 2013, n. 1775 (BURV n. 91 del 29/10/2013) ha fornito indicazioni operative in merito all'applicazione della disciplina relativa all'AUA. In particolare ha ribadito che sono soggette all'AUA tutte le imprese che, indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi), non sono soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi dell'elenco indicato ex DPR 59/13.

END OF WASTE - Rottami di rame, Gestione secondo il Regolamento UE 715/2013

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1115

Pubblicato il Regolamento 715/2013/UE del 25.07.2013 (Gazzetta Ufficiale Comunità Europee serie L n.201 del 26.07.2013) recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (end-of-waste). Il regolamento sarà applicabile a partire dal prossimo 1° Gennaio 2014, e segue altri due regolamenti sull'end-of-waste (cessazione della qualifica di rifiuto) del vetro (Regolamento 1179/2012/UE) e dei rottami metallici (Regolamento 333/2011/UE).

Il provvedimento stabilisce i requisiti generali che un rifiuto deve soddisfare al termine dell'operazione di recupero, per non essere più considerato rifiuto. In particolare in base a quanto stabilito dall'articolo 3, i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando, all'atto della cessione dal produttore a un altro detentore, gli stessi soddisfano alcune condizioni.

IPPC- Nuova direttiva 2010/75/ue sulle emissioni industriali

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1141

Emanata la nuova direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED), che sostituisce la direttiva IPPC 2008/1/CE. La nuova direttiva "IED" 2010/75/UE sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ha lo scopo di proseguire nel processo di riduzione delle emissioni delle installazioni industriali, e costituisce una rifusione di 7 direttive, tra cui la direttiva IPPC e alcune direttive settoriali, come quella sui grandi impianti di combustione, sull'incenerimento dei rifiuti, sulle attività che utilizzano solventi organici e sulla produzione di biossido di Titanio.

La Direttiva prevede l'estensione della normativa IPPC anche ad altri tipi attività industriali, in particolare per il settore delle attività energetiche, dei prodotti minerali, dell'industria chimica e della gestione dei rifiuti. Inoltre inserisce anche alcune nuove attività specifiche legate alla fabbricazione di pannelli in legno, conservazione del legno e trattamento di acque reflue.

MUD - Dpcm 12 dicembre 2013, approvazione modello per l'anno 2014

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1142

Con Dpcm 12 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 89) è stata approvato il modello unico di dichiarazione ambientale MUD per l'anno 2014. Si tratta della modulistica da utilizzare per la dichiarazione ambientale annuale che i soggetti interessati ai sensi della legge 70/1994 dovranno effettuare entro il prossimo 30 aprile 2014 con riferimento ai rifiuti gestiti nel 2013.

Il nuovo decreto sostituisce integralmente il modello e le istruzioni approvati con Dpcm 20 dicembre 2012. Il modello sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, data prevista dalla L.70/1994, con riferimento all'anno precedente, fino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
I materiali e le informazioni necessarie per l'invio del MUD 2014 saranno disponibili sui siti camerali a partire da metà gennaio 2014.

SISTRI - Aggiornamento del sito internet

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126

Il sito del SISTRI www.sistri.it è stato aggiornato di recente con alcuni documenti di interesse per le imprese chiamate ad utilizzare il sistema di tracciabilità elettronica per i rifiuti pericolosi.
In particolare si tratta dei seguenti documenti:
- Quadro Sinottico - Aspetti Tecnici del 3 dicembre 2013
- Scheda Segnalazioni del 29 novembre 2013

SISTRI – Scheda segnalazioni

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126

Disponibile on line sul sito ministeriale del Sistri www.sistri.it nella Sezione Utilità, il modulo SCHEDA SEGNALAZIONI da utilizzare per la comunicazione di ogni tipologia di segnalazione da parte degli Utenti. Detto modulo è stato predisposto al fine di consentire un processo puntuale di identificazione e specificazione delle problematiche riscontrate nell'utilizzo del Sistema SISTRI.

Istruzioni per la compilazione e l'invio:
1. cliccare il collegamento per aprire la Scheda
2. compilare la Scheda in ogni sua parte
3. salvare la Scheda (salva con nome...)
4. inviare la Scheda compilata all'indirizzo mail **supportotecnico@sistri.it**

Per l'utilizzo della Scheda è necessario aver installato sul proprio computer Adobe Reader

Nota: qualora sul proprio computer si abbia una versione di Adobe Reader che non consente il salvataggio dei dati inseriti sulla Scheda occorre seguire le seguenti istruzioni:

1. cliccare il collegamento per aprire la Scheda
2. compilare la Scheda in ogni sua parte
3. procedere alla stampa della Scheda
4. scannerizzare la Scheda stampata
5. inviare la Scheda all'indirizzo mail **supportotecnico@sistri**

SISTRI - Legge n. 125/2013 e Circolare n. 1/2013, prorogate al 1° agosto 2014 le sanzioni
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013 la Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, recante all'art. 11 "Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia". Inoltre il Ministero dell'Ambiente ha diramato la nuova Circolare per la "semplificazione e razionalizzazione del SISTRI" , Circolare 31 ottobre 2013 n. 1.

Con tali provvedimenti il Ministero dell'Ambiente ha introdotto importanti modifiche e chiarimenti alla disciplina prevista per l'applicazione del SISTRI. In particolare: fino al 1° agosto 2014 non si applicano le sanzioni previste in caso di inadempienze da parte dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI; restano obbligatori fino a tale data gli adempimenti preesistenti il SISTRI quali la tenuta dei registri di carico e scarico, i formulari di trasporto rifiuti e la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti MUD; vengono precisati i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI

OZONO - Apparecchiature e impianti contenenti sostanze che ne riducono lo strato, sanzioni
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126

Pubblicato il Decreto Legislativo 13 settembre 2013 n. 108 (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2013) che stabilisce le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni previste per le apparecchiature e gli impianti contenenti sostanze che riducano lo strato di ozono di cui al Regolamento CE n. 1005/09. Il nuovo decreto, in vigore dal 12 ottobre u.s., stabilisce le seguenti sanzioni:

- arresto fino ad un anno e l'ammenda fino a 100.000 euro per colui che detiene e non elimina, entro il 12 aprile 2014, le sostanze controllate contenute nei sistemi di protezione antincendio (estintori e impianti);
- sanzione da 10.000 euro a 100.000 euro per l'impresa che:
  - non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche atte a ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate;
  - non sottopone le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore e i sistemi di protezione antincendio contenenti le sostanze controllate, a verifiche della presenza di fughe:
  - almeno ogni dodici mesi, se contenente una carica di fluido pari o superiore a 3 kg e inferiore a 30 kg di sostanze controllate. Sono esclusi le apparecchiature con sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di sostanze controllate;
  - ogni sei mesi, se contenente una carica di fluido pari o superiore a 30 kg e inferiore a 300 kg di sostanze controllate;
  - ogni tre mesi, se contenente una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate;
  - non provvede quanto prima alla riparazione delle apparecchiature o dei sistemi a seguito dell'individuazione della fuga delle sostanze controllate e, in ogni caso, entro 14 giorni successivi;
  - non effettua, entro un mese dalla riparazione della perdita, il controllo delle apparecchiature o dei sistemi al fine di assicurare che la riparazione sia stata efficace;

- sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro per l'impresa che non tiene il registro dei controlli (ex art. 23, comma 3, del Regolamento CE n. 1005/09) o riporta informazioni inesatte, incomplete e comunque non conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente. In particolare nel registro in questione devono essere riportate: la quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte e la quantità recuperata durante le attività di manutenzione, di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature o dei sistemi in questione; tutte le informazioni pertinenti, inclusi i dati della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o l'assistenza nonché le date e i risultati delle verifiche della presenza di fughe effettuate.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni secondo il nuovo decreto s'intende per:

- sostanze controllate: le sostanze riportate nell'allegato I del Reg. 1005/2009 (vedi allegato), inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;
- uso: l'impiego di sostanze controllate nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature;
- prodotti e apparecchiature che dipendono da sostanze controllate: i prodotti e le apparecchiature che non funzionano senza sostanze controllate, eccettuati i prodotti e le apparecchiature usati per la produzione, il trattamento, il recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di tali sostanze;
- impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, o sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate: una persona fisica o giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o dell'impianto o delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione.

Si evidenzia che quanto stabilito dal DPR 147/2006 per quanto concerne le tempistiche delle viene superato dalle nuove indicazioni contenute nell'attuale normativa comunitaria l'art 23, comma 2, del Regolamento CE n. 1005/09 che si riporta di seguito:
"*Articolo 23 Reg. 1005/09*
Fughe ed emissioni di sostanze controllate
1. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.
2. Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:
a) con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di sostanze controllate;
b) con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe;
c) con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe;
e a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.
Le apparecchiature o i sistemi sono controllati per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per assicurare che la riparazione sia stata efficace.
3. Le imprese di cui al paragrafo 2 tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte e la quantità recuperata durante le attività di manutenzione, di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature o dei sistemi di cui al predetto paragrafo. Esse mantengono inoltre registri di altre informazioni pertinenti, inclusi i dati della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o l'assistenza nonché le date e i risultati delle verifiche della presenza di fughe effettuate. Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente di uno Stato membro e della Commissione....omissis..."

Resta invece confermato il fac-simile di registro come previsto dal suddetto DPR 147/2006.
Le attività di vigilanza e di accertamento relative al rispetto degli obblighi previsti dal Decreto in questione sono esercitate: dal Ministero dell'Ambiente, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); dalle Regioni per il tramite delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA); dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

TERRE E ROCCE DA SCAVO – Aggiornamento disciplina, DM e circolare regionale
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126

La Legge 9 agosto 2013, n. 98 " (S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194) di conversione del D.L. n. 69/2013 (cosiddetto "decreto del fare) contiene agli articoli 41 c.2 e 41-*bis* alcune modifiche relative alla gestione dei materiali provenienti da scavi da gestire come sottoprodotti e non come rifiuti. Detta legge chiarisce che sono materiali da scavo quelli definiti dal DM n. 161/2012 art. 1, comma 1, lett. b), quindi "*il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato*".

Il nuovo provvedimento pone una distinzione: ai materiali da scavo provenienti da opere ed attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) continua ad essere applicata la normativa precedente ex DM n. 161/2012; le nuove procedure ex L. 98/2013 riguardano i materiali da scavo provenienti da tutte le altre opere ed attività.
I materiali da scavo gestiti in modo non conforme alle suddette norme vanno considerati rifiuti e non sottoprodotti. L'art. 41-bis della legge n. 98/2013 precisa le condizioni da rispettare per gestire i materiali da scavo come sottoprodotti:
a) deve essere certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
b) in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non vanno superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 allegato 5 parte IV del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
c) in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non deve determinare rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) ai fini di cui alle lettere b e c) non deve essere necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Il proponente o il produttore dei materiali di scavo deve attestare il rispetto delle suddette condizioni mediante l'invio, prima dell'inizio dell'attività di scavo, all'ARPA territorialmente competente di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale vanno indicati: la quantità di materiali da scavo destinata all'utilizzo, i siti di scavo e di utilizzo con indicazione dei relativi titoli edilizi, gli eventuali siti di deposito, anche esterni al sito di produzione, dei materiali di scavo in attesa dell'utilizzo; i tempi previsti per l'utilizzo dei materiali. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione. Il produttore deve in ogni caso confermare all'ARPA territorialmente competente ed al Comune del luogo ove si trova il sito di produzione che i materiali sono stati utilizzati secondo le previsioni della/e dichiarazione/i inviata/e in precedenza.

Il trasporto dei materiali dal sito di produzione al sito di utilizzo o al sito di deposito è assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti e quindi deve essere accompagnato dal documento di trasporto o in alternativa da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto.

La Regione Veneto ha definito con propria circolare prot. 397711 del 23 settembre 2013 la modulistica da utilizzare per la comunicazione da inviare ad ARPAV ed ai Comuni interessati:
a) ***Modello 1*** *da utilizzare per la comunicazione all'ARPAV ai sensi dell'art. 41 bis, comma 2, della legge n. 98/2013 e per le eventuali modifiche*
b) ***Modello 2*** *da utilizzare per la comunicazione alle autorità competenti ai sensi dell'art. 41 bis, comma 3, della legge n. 98/2013, della conferma del completo utilizzo dei materiali di scavo*.

Il provvedimento regionale contiene infine indicazioni operative per dette comunicazioni; in particolare:

- la dichiarazione di cui al Modello 1 va trasmessa, prima dell'inizio dell'attività di scavo, oltre che ad ARPAV anche al Comune interessato dall'attività di scavo; il medesimo modulo va utilizzato in caso di modifiche relative alle condizioni iniziali inviandolo entro trenta giorni sia ad ARPAV che al Comune interessato dall'attività di scavo;
- la comunicazione di cui al Modello 2, di conferma che i materiali da scavo sono stati utilizzati, va inviata ad ARPAV, al Comune interessato dall'attività di scavo ed anche al Comune dove avviene l'utilizzo dei materiali;
- per quanto riguarda ARPAV la modulistica va sempre e solo inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: daptec.arpav.it.

Con riferimento alle figure del *proponente o produttore* che devono inviare sottoscrivere le varie comunicazioni la regione Veneto precisa che "s*i ritiene ragionevole individuare fra i soggetti indicati, il committente dei lavori o l'appaltatore degli stessi, ovvero il soggetto affidatario dei lavori di scavo. In ogni caso la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che, in base alle condizioni contrattuali, detiene la disponibilità del materiale di scavo".*

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO - Prima verifica periodica, modifica ex L.125/2013

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126

La Legge 30 ottobre 2013 n. 125 di conversione del DL 31 agosto 2013 n. 101 recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*" contiene all'art. 7 9-quinquies una modifica per quanto riguarda la disciplina delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro contenuta nel Testo Unico sicurezza D.Lgs. 81/2008.
In particolare viene stabilito che la prima verifica deve essere effettuata dall'INAIL entro 45 giorni dalla richiesta (prima erano 45 giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura).

Si ricorda che il D.Lgs. 81/08 prevede all'art. 71 che il datore di lavoro faccia effettuare la prima verifica periodica entro la scadenza temporale prevista per ciascuna tipologia di attrezzatura di lavoro dell'Allegato VII. Spetta all'INAIL (ex ISPESL) effettuare la prima verifica periodica, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda (la domanda va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza temporale prevista). Decorso inutilmente il termine dei 45 giorni il datore di lavoro deve avvalersi dei soggetti pubblici o privati abilitati iscritti in un apposito elenco nazionale, dando comunicazione all'INAIL del nominativo pubblico o privato abilitato incaricato ad effettuare la verifica.

Le verifiche periodiche successive alla prima devono essere eseguite, su libera scelta del datore di lavoro, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPAV (per la regione Veneto) oppure dai soggetti pubblici o privati abilitati iscritti nell'apposito elenco nazionale. La domanda va presentata almeno 30 giorni prima della scadenza temporale prevista, comunicando all'ARPAV, dopo l'effettuazione della verifica, il nominativo del soggetto pubblico o privato abilitato incaricato a effettuare detta verifica.

CAMPI ELETTROMAGNETICI – Direttiva 2013/35/UE

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea L 179 del 29 giugno 2013 la Direttiva 2013/35/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

Si tratta della ventesima direttiva particolare che stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro questi rischi e riguarda tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici ; contiene riferimenti a valori limite di esposizione (VLE) che riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici. Non riguarda i rischi derivanti dal contatto con conduttori sotto tensione.
Gli Stati membri dovranno conformarsi alle sue disposizioni entro il 1° luglio 2016.

La direttiva contiene 18 articoli e quattro allegati tecnici:
- ALLEGATO I: Grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici
- ALLEGATO II: Effetti non termici: valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 0 Hz e 10 MHz
- ALLEGATO III: Effetti termici, valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz
- ALLEGATO IV: Tavola di concordanza (fra la presente direttiva e la direttiva 2004/40/CE)

Le grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell'allegato I. I Valori limite di esposizione (VLE) relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i (Livelli d'Azione) LA sono riportati negli allegati II e III.

Si ricorda che comunque è vigente la normativa del Titolo VIII del DLgs 81/08 relativa agli agenti fisici (il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori). In particolare l'obbligo della valutazione dei rischi, le misurazioni o i calcoli dei livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori devono essere conformi:
- ai requisiti indicati nell'art. 209 del TU 81/08;
- alle indicazioni delle norme standardizzate del CENELEC o;
- alle buone prassi individuate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro (in alternativa, quelle del CEI).

DIVIETO DI FUMO - Sigaretta elettronica, art. 12 D.lgs. 81/2008, Interpello Ministero Lavoro
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126
Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro l'interpello n.15/2013 prot. 37/0018700 del 29.10.2013, in risposta ad un quesito dell'Associazione Bancaria Italiana circa l'obbligo di estendere il divieto di fumo in ambiente di lavoro ex art. 51 della L. 3/2003 anche alle cosiddette sigarette elettroniche.

Il Ministero ha risposto che tale divieto non è applicabile alle sigarette elettroniche sul lavoro tenuto conto che il parere 34955/C5C6 del 26/09/2012 dell'Istituto Superiore di Sanità pone le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della Direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco e che comunque non esiste una specifica previsione normativa in materia.

Resta ferma la possibilità che il datore di lavoro vieti l'uso delle sigarette elettroniche in azienda, avvalendosi del proprio potere organizzativo e in relazione agli esiti di una eventuale valutazione dei rischi mirata che tenga conto dell'esposizione dei lavoratori *"in ragione delle caratteristiche delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate)*".

REACH - Aggiornamento della candidate list a 151 sostanze

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126
Pubblicato in data 16 dicembre 2013 il nuovo aggiornamento della candidate list che contiene attualmente 151 sostanze.
Sono state aggiunte 7 nuove sostanze (SVHC) alla lista:
- cadmio solfuro (cancerogeno, sostanza di pericolosità equivalente per la salute umana)
- colorante C.I. Direct Black 38 (cancerogeno)
- di-n-esil ftalato(DnHP) (tossico per la riproduzione)
- etilentiourea o imidazolidin-2-tione (tossico per la riproduzione)
- fosfato di trixilile (tossico per la riproduzione)
- colorante C.I. Direct Red 28 (cancerogeno)
- di(acetato) di piombo (tossico per la riproduzione)

Si ricorda che una volta che una sostanza è stata inclusa nella Candidate List potranno sussistere degli obblighi legali a carico delle imprese. In particolare i produttori ed importatori di articoli contenenti una o più delle 7 sostanze appena inserite, hanno 6 mesi di tempo per trasmettere la notifica all'ECHA prevista dall'articolo 7 comma 2 del REACH. L'obbligo di notifica sopra indicato si applicherà solo ed esclusivamente se vengono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

- gli articoli contengono una sostanza altamente preoccupante in concentrazione superiore allo 0,1% p/p.;
- la sostanza altamente preoccupante è contenuta negli articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonn/anno per produttore o importatore;
- la sostanza non è stata registrata da qualcuno in comunità

L'obbligo di comunicare informazioni sulla presenza della SVHC negli articoli in quantità superiore allo 0,1% p/p (art.33) si applica a partire dalla data di pubblicazione.

REACH -- Aggiornata dall'ECHA la Guida applicazione criteri regolamento CLP
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126
Pubblicato da ECHA - l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche - un aggiornamento della Guida all'applicazione dei criteri del regolamento CLP. L'aggiornamento, versione 4.0 25 novembre 2013, riguarda la parte 2 del documento, "Pericoli fisici" e la parte 3, "Rischi per la salute".

Il testo tiene conto con l'ultima revisione del secondo e del quarto adeguamento al progresso tecnico e scientifico (Atp) del regolamento CLP (regolamento CE 618/2012), in virtù dei quali nuove sostanze devono essere incluse nella classificazione armonizzata; pertanto per alcune altre sostanze cambia la classificazione esistente. Con l'aggiornamento vengono inoltre inserite delle rettifiche alla parte 1 "Principi generali per la classificazione e l'etichettatura" e alla parte 4 "Pericoli per l'ambiente" e i relativi allegati I-IV.

TESTO UNICO SALUTE SICUREZZA LAVORO – Aggiornato dicembre 2013 Ministero Lavoro
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1142
Disponibile on line sul sito del Ministero del Lavoro il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.
Novità in questa versione:
- inserita la circolare 41 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- inserita la modifica all'art. 71, comma 11 introdotta dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013);
- inseriti gli interpelli dal n. 8 al n. 15 del 24/10/2013.

MARCATURA CE – Asciugabiancheria, Comunicazione Ce n. 2013/C 353/03
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 353 del 3 dicembre 2013la Comunicazione CE n. 2013/C 353/03 contenente i titoli e i riferimenti delle norme Cenelec relative ai metodi per il calcolo delle prestazioni delle asciugabiancheria a tamburo per uso domestico, ai fini della marcatura CE per la progettazione ecocompatibile ai sensi del Regolamento CE n. 932/2012 e l'apposizione dell'etichettatura relativa al consumo d'energia ai sensi del Regolamento UE n. 392/2012.

MARCATURA CE – Giocattoli, Comunicazione Ce n. 2013/C 317/05
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 317 del 31 ottobre 2013 la Comunicazione CE n. 2013/C 317/05 contenente l'elenco aggiornato delle normative armonizzate per i giocattoli, ai sensi della Direttiva CE n. 2009/48, recepita con D.Lgs. n. 54/2011.

MARCATURA CE - Ascensori, Comunicazione Ce n. 2013/c 323/01
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 323 del 8 novembre 2013 la Comunicazione CE n. 2013/C 323/01 contenente l'elenco aggiornato delle normative armonizzate per gli ascensori, ai sensi della Direttiva CE n. 95/16.

IMPIANTI TERMICI - Controlli obbligatori sugli impianti ex DPR 74/2013
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1126
Con il DPR 74/2013, dal 12 luglio 2013 è cambiato il calendario dei controlli obbligatori per legge per gli impianti termici.
Le cadenze temporali, salvo diversa disposizione da parte delle amministrazioni regionali, sono state modificate e indicate nell'allegato A del DPR 74/2013 nel modo che segue:
- per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL ogni 4 anni se di potenza compresa tra da 10 a 100 kW;
- per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL ogni 2 anni se di potenze superiori a 100 kW;
- per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido ogni 2 anni se di potenza compresa tra 10 e 100 kW;
- per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido ogni anno se di potenze superiori a 100 kW;
- per gli impianti cogenerativi di microgenerazione, potenze comprese tra 50 kW, ogni 4 anni;
- per gli impianti cogenerativi, unità cogenerative con potenze maggiori o uguali a 50 kW, ogni 2 anni;
- per gli impianti con macchine frigorifere a pompa di calore, ogni 2 o 4 anni a seconda della tipologia e della potenza dell'apparecchio.

I responsabili dell'impianto devono rivolgersi ad un tecnico abilitato all'effettuazione di tali controlli; al termine delle operazioni, il tecnico dovrà rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica (da custodire insieme al libretto).
Per quanto riguarda la sicurezza dell'impianto vanno rispettate le scadenze temporali riportate nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione fornite dall'impresa installatrice dell'impianto. Nello specifico i responsabili dell'impianto devono rispettare quanto previsto dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, rivolgendosi peri i controlli e manutenzioni a ditte specializzate ed abilitate ai sensi del decreto stesso.

APPROFONDIMENTI

LE MAGGIORI NOVITA' DELL'ADR 2013

Si riepilogano di seguito le principali modifiche introdotte con l'ADR 2013, in vigore nel territorio nazionale in via definitiva dal 1 luglio 2013.

Si ricorda che è attivo il servizio Apindustria "ADR", gratuito per le aziende associate, per consulenze tecniche specifiche in ambito ADR merci e rifiuti pericolosi, con la programmazione periodica di giornate di incontri individuali gratuiti con consulenti esperti in materia.

Modifica	Descrizione
SEZIONE 1.1.3	**ESENZIONI - Introduzione di 9 casi** (dalle sottosezioni numerate dalla 1.1.3.1 fino alla nuova 1.1.3.9) relativi all'utilizzo di merci pericolose come agenti di raffreddamento o di condizionamento durante il trasporto (gas).
SEZIONE 1.1.4	**APPLICABILITÀ DI ALTRE REGOLAMENTAZIONI - Semplificazione**, nel paragrafo 1.1.4.3, delle condizioni di **utilizzo delle cisterne mobili tipo IMO** approvate per i trasporti marittimi. *Contributo alla risoluzione del problema dell'imbarco in navi (su tratte internazionali) delle cisterne mobili tipo IMO 1, 2, 5 e 7 che non soddisfano le disposizioni dei Capitoli 6.7 o 6.8 ADR, ma che sono state costruite e approvate prima del 1° gennaio 2003 conformemente alle disposizioni del Codice IMDG (Emendamento 29-98).*
SEZIONE 1.1.5	Introduzione di una nuova sezione 1.1.5 che recita testualmente: **"Quando è richiesta l'applicazione di una norma e vi è un qualsiasi tipo di conflitto tra questa norma e le disposizioni dell'ADR, le disposizioni dell'ADR prevalgono".** *Questa è la conferma giuridica di un principio evidenziato in un procedimento penale del 2004 in materia ADR (Sentenza n. 1368/2004 del Tribunale di Ravenna).*
SEZIONE 1.2	**DEFINIZIONI** - Introduzione del **"recipiente a pressione di soccorso"** con una capacità in acqua non superiore ai 1000 litri nel quale sono situati recipienti a pressione danneggiati o non conformi.
SEZIONE 1.4.2.1	**RESPONSABILITÀ DELLO SPEDITORE** - **Lo speditore deve fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile** e, se necessario, deve fornire anche i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3.
SEZIONE 1.8	**MISURE DI CONTROLLO (DGSA)**- Nel paragrafo 1.8.5.1 viene specificato che la trasmissione all'autorità competente, la Motorizzazione, della cosiddetta "Relazione di incidente" di competenza del Consulente ADR deve avvenire **entro un 1 mese dall'avvenuto incidente**. A livello nazionale (D.lgs.35/2010) tale termine è, invece di 45 giorni.
SEZIONE 1.9	**TUNNEL STRADALI** - Ad oggi, l'Italia non ha comunicato la classificazione delle gallerie presenti sul territorio nazionale, le quali sono da considerarsi **tutte di categoria A** (salvo casi specifici).
SEZIONE 2.2.2	**GAS - Vengono introdotti i nuovi "Prodotti chimici sotto pressione":** materie liquide, pastose o pulverulenti sotto pressione alle quali viene aggiunto un gas propellente che risponde alla definizione di un gas compresso o liquefatto e le miscele di queste materie.
SEZIONE 2.2.3	**LIQUIDI INFIAMMABILI -** Vengono introdotti gli **"**Oggetti contenenti liquidi infiammabili": **UN 3269 – KIT DI RESINA POLIESTERE;** **UN 3473 – CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE.**

CAPITOLO 3.2.1	Istituzione di nuove rubriche e cancellazione di altre nella Tabella A. **Nuove rubriche:** **UN 3497 FARINA DI KRILL (alimento per pesci polverizzato)** **UN 3498 MONOCLORURO DI IODIO, LIQUIDO** **UN 3499 CONDENSATORI ELETTRICI A DOPPIO STRATO** **UN 3500-3501-3502-3503-3504-3505 PRODOTTI CHIMICI SOTTO PRESSIONE** **UN 3506 MERCURIO CONTENUTO IN OGGETTI FABBRICATI** **Rubriche cancellate**: UN 1169 PG I, UN 1197 PG I, UN 1266 PG I, UN 1286 PG I, UN 1287 PG I. **Sono state modificate e aggiunte delle disposizioni speciali**.
SEZIONE 3.4 	**Revisione della sezione 3.4.13** - Se un'unità di trasporto (carro ferroviario, veicolo stradale, container) contiene contemporaneamente merci pericolose che richiedono una segnalazione arancio (o placche di pericolo) e merci pericolose in quantità limitata che richiedono una marcatura conforme al 3.4.15 (l'etichetta bianconera cm 25 x 25 prevista per l'esenzione totale), questa può essere segnalata attraverso: **a) Solo pannelli arancioni per i veicoli;** **b) Solo le placche di pericolo per i container;** **c) Contemporaneamente i pannelli arancioni (o placche di pericolo) e la marcatura di quantità limitata (esenzione totale).**
CAPITOLO 4	Le novità che interessano la parte 4 del manuale riguardano: 1. la modifica e l'introduzione di alcune nuove istruzioni di imballaggio; 2. l'introduzione dei nuovi RECIPIENTI DI SOCCORSO A PRESSIONE; 3. **l'introduzione di nuovi imballaggi (fusti/casse) costruiti in altro metallo (Es. Titanio) che non sia alluminio o acciaio (fusti 1N e casse 4N).**
SEZIONE 5.1	Nei "**sovrimballaggi" dovrà essere riportato il marchio di materia pericolosa per l'ambiente** quando richiesto sui colli contenuti, salvo quando sia visibile la marcatura riportata sui colli stessi.
SEZIONE 5.2	**Modifica relativa alle dimensioni minime della marcatura (n. ONU e lettere UN).** Questa nuova norma entra in vigore dal 1° gennaio 2014 per gli imballaggi e al successivo controllo periodico (comunque non oltre il 30 giugno 2018) per le bombole con una capacità in acqua non superiore a 60 litri.

12 mm	**Superiore a 30 litri capacità (colli)** **Superiore a 30 kg massa netta (colli)** **Superiore a 60 litri capacità in acqua (bombole)**
0,6 mm	**Massimo 30 litri capacità (colli)** **Massimo 30 kg massa netta (colli)** **Massimo 60 litri capacità in acqua (bombole)**
Dimensioni appropriate	**Massimo 5 litri capacità (colli)** **Massimo 5 kg massa netta (colli)**

SEZIONE 5.3	**Revisione della sezione 5.3.2.1.1** precisando che anche nel caso in cui, durante il trasporto, un rimorchio (o semirimorchio) contenente merci pericolose viene staccato dalla sua motrice (o trattore) **un pannello di colore arancione deve rimanere fissato sul retro di tale rimorchio (o semirimorchio).**
SEZIONE 5.4	**DOCUMENTO DI TRASPORTO** - In caso di trasporto di materie pericolose per l'ambiente, è prescritto che il documento di trasporto rechi l'indicazione supplementare: • PERICOLOSO PER L'AMBIENTE o • INQUINANTE MARINO / PERICOLOSO PER L'AMBIENTE.

SEZIONE 5.5.3	**Nuova sezione 5.5.3** che fornisce le disposizioni speciali applicabili ai colli e ai veicoli e container contenenti materie (gas) che presentano un rischio di asfissia quando vengono utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento: **UN 1845 – GHIACCIO SECCO** **UN 1977 – AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO** **UN 1951 – ARGON LIQUIDO REFRIGERATO** **Queste norme si applicano ai veicoli ed ai container che contengono nei colli, materie utilizzate per il solo scopo di refrigerazione o condizionamento durante la fase di trasporto.** **Essendo in regime di esenzione si applicano soltanto le norme di questa sezione.** • I colli sottoposti a refrigerazione, contenuti nel veicolo, devono essere marcati con l'indicazione del **nome del gas utilizzato**, come indicato nella Colonna (2) della Tabella A, **seguito da "agente refrigerante" o "agente di condizionamento"**, secondo il caso, in una lingua ufficiale del paese d'origine ed inglese, francese o tedesco. • Tali colli, inoltre, devono essere trasportati in veicoli e container ben ventilati. • **I veicoli ed i container devono anche recare un apposito segnale di attenzione che deve essere collocato su ogni punto d'accesso ed in una posizione facilmente visibile a coloro che aprono o entrano nel veicolo o container, sino a quando il veicolo sia stato ventilato e le merci refrigerate o condizionate siano scaricate.** **Infine, è richiesto che i documenti che accompagnano il trasporto devono riportare:** - **Il numero ONU** preceduto dalle lettere "UN"; - **La designazione ufficiale di trasporto** della materia (gas) utilizzato **seguita dall'indicazione "agente refrigerante" o "agente di condizionamento"** nella lingua del paese d'origine ed inglese, francese o tedesco; - **Es. UN 1845, DIOSSIDO DI CARBONIO, SOLIDO, AGENTE REFRIGERANTE**
SEZIONE 6.2.3.11	**RECIPIENTI A PRESSIONE DI SOCCORSO** - È stata introdotta la nuova sezione che disciplina questo tipo di imballo di soccorso.
SEZIONE 6.8	**CISTERNE SMONTABILI** - Revisione della sezione 6.8.2.5 con l'introduzione di **nuove norme sulla marcatura delle cisterne smontabili** che ora devono prevedere: - Il nome del proprietario o esercente; - L'indicazione cisterna smontabile; - La tara della cisterna; - La massa lorda massima autorizzata; - La designazione ufficiale di trasporto per le materie indicate al 4.3.4.1.3 per le quali figura il segno (+) dopo il codice cisterna nella colonna (12), Tabella A; - Il codice cisterna; - I codici alfanumerici di tutte le disposizioni speciali.

SEZIONE 7.5.2	**DIVIETO DI CARICO IN COMUNE** - Introduzione della nuova sottosezione 7.5.2.4 con la quale si precisa che anche per le materie pericolose imballate in quantità limitata è proibito il carico in comune con materie ed oggetti esplosivi, ad eccezione di quelli della divisione 1.4 e dei numeri ONU 0161 e ONU 0499.
SEZIONE 7.5.7	**MOVIMENTAZIONE E STIVAGGIO** - Modifica della norma del capitolo 7.5.7.1, che prescrive i criteri per la movimentazione e lo stivaggio di colli di merci pericolose, **con un riferimento alla nuova norma tecnica EN 12195-1:2010. Nello specifico, è indicato che le prescrizioni della sezione 7.5.7.1 si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma EN 12195-1:2010.** La disposizione di cui sopra si applica altresì al carico, allo stivaggio ed allo scarico dei container, container-cisterna, cisterne mobili e CGEM verso, da e sopra i veicoli. **La norma tecnica EN 12195-1:2010 fornisce precise istruzioni circa l'ancoraggio sicuro delle merci nei veicoli e nei container, per i carichi con massa totale maggiore di 3500 kg, stabilendo:** - **le modalità di fissaggio del carico;** - **il numero di cinghie, catene, funi da utilizzare;** - **le loro specifiche in termini di resistenza e funzionalità.**
CAPITOLO 8.1.4	**DOTAZIONI DI BORDO/ESTINTORI - La sezione 8.1.4 è stata modificata.**

Massa max. unità di trasporto	n. minimo	Capacità minima totale	Estintori per motore /cabina	Estintori supplementari
Fino a 3,5 ton	2	4 kg	2 kg	2 kg
Sopra 3,5 ton e fino a 7,5 ton	2	8 kg	2 kg	6 kg
Sopra 7,5 ton	2	12 kg	2 kg	6 kg

CAPITOLO 8.6	**RESTRIZIONI IN TUNNEL STRADALI -** Revisione della sezione 8.6.4 con la prescrizione che le **restrizioni in galleria si applicano anche ai veicoli che trasportano merci pericolose in quantità limitata** (marcati secondo la nuova sezione 3.4.13) per le gallerie di categoria (E).
CAPITOLO 9	**LA PARTE 9** dedicata alle prescrizioni relative ai veicoli ADR non ha subito variazioni.